



Medaglia d'Argento
al Valor Militare

COMUNE DI VILLAMARZANA

PROVINCIA DI ROVIGO

DECRETO N. 02 DEL 15.03.2021

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi (delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021) che ne hanno fissato il termine al 30.04.2021;
- i propri provvedimenti con cui sono state individuate le attività e i servizi indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante *«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 recante *«Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*;

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21 recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

Considerati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 ed in particolare il capo V;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «*Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
- l'ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della Salute recante «***Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto***», pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021 in base alla quale, nella regione Veneto, a far data dal 15 marzo 2021, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (stabilite per la c.d. zona rossa);

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'articolo 1 «*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*», del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che l'articolo 87 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020:

- al comma 1 dispone: «*(...) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*»;
- al comma 3 dispone: «*Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), (...) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. (...)*»;

Considerato che l'articolo 263, comma 1, del d.l. 34/2020, la cui validità è stata prorogata al 30 aprile 2021, con il D.L. 183/2020, convertito in legge 21/2021, dispone: «*Al fine di assicurare la continuità dell'azione*

amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine ... in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”;

Visti:

- le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
- il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza», sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- i decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, 23 dicembre 2020 e 20 gennaio 2021 in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale;

Richiamati:

- - l'art. 3, comma 4, lett. i), del DPCM 14 gennaio 2021 che recita “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
- l'art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021 che recita “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;

Esaminato in particolare l'allegato 9 ai D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020” e in particolare la scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”, applicabile anche agli uffici pubblici;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Ritenuto indispensabile, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Tenuto conto, tuttavia, delle ridotte dimensioni dell'ente e della molteplicità delle attività assegnate ai dipendenti ed alle posizioni organizzative;

Ritenuto, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

Dato atto che il presente provvedimento non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa

1. **di individuare**, a decorrere dal 15 marzo 2021 compreso, le seguenti attività, quali attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici comunali:

A. **ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi, calibrate in rapporto alle necessità contingenti;

B. **SERVIZI DEMOGRAFICI:**

tutte le attività fermo restando l'obbligo di ricevere il pubblico solo su appuntamento;

C. **SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMATO:**

acquisti di beni servizi per l'emergenza coronavirus e per attività funzionali ai servizi che restano attivi,

servizio di cassa economale garantita solo su appuntamento,

pagamenti a fornitori,

verifica atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) per rilascio visto di copertura finanziaria/parere di regolarità contabile,

attività per la predisposizione/gestione del bilancio,

attività per la predisposizione del rendiconto;

D. **SERVIZI TRIBUTARI:**

attività per la predisposizione di regolamenti e delibere in materia tributaria,

risposta ed assistenza telefonica, ove non possibile in modalità agile, in relazione a gestione di accertamenti e pratiche di riscossione coattiva,

ricevimento del pubblico presso gli uffici solo su appuntamento e per esigenze motivate;

E. **SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE:**

attività connesse al pagamento degli stipendi e delle indennità degli amministratori, ivi compresi gli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali connessi e conseguenti,

attività connesse alle pratiche previdenziali, con particolare riferimento al rispetto dei termini previsti dalle norme,

attività connesse alle denunce infortuni,

attività connesse alle presenze con particolare riferimento alla gestione delle richieste connesse allo smart-working e agli istituti correlati all'emergenza epidemiologica,

attività legate alle procedure selettive, concorsuali e assunzionali;

F. **SERVIZI INFORMATIVI:** attività amministrative necessarie a non interrompere il servizio e calibrate in rapporto alle necessità contingenti,

installazione, configurazione portatili e personal computer,

interventi on site sui sistemi e sulle reti necessari a non interrompere il servizio,

assistenza on site sui sistemi di streaming;

G. **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE:**

tutte le attività, fermo restando che le modalità di accesso agli uffici saranno definite in relazione alle specificità delle sedi e ai fabbisogni dell'utenza;

H. **SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE:**

tutte le attività di competenza comunale;

I. SERVIZI SOCIALI:

consegna di documentazione indispensabile per evitare interruzioni delle procedure e ove non sia possibile utilizzare strumenti informatici,
colloqui per predisposizione progetti assistenziali ove non sia possibile utilizzare strumenti informatici,
incontri protetti tra minori e adulti o con cittadini per espletamento mandato dell'autorità giudiziaria,
colloqui di consulenza con i cittadini nell'area del sostegno alla genitorialità ove non sia possibile utilizzare strumenti informatici;

J. SERVIZI SCOLASTICI:

attività necessaria ad assicurare il rispetto degli adempimenti normativi, contrattuali e amministrativi, informazioni, comunicazioni e procedimenti relativi all'iscrizione/accettazione dei servizi educativi e scolastici da parte degli utenti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, ove non sia possibile utilizzare strumenti informatici,
attività necessaria per tutte le attività e i procedimenti in ordine ai servizi educativi e scolastici di qualsiasi titolo e natura espressamente delegati da Regione e Stato, relativi all'attuale emergenza pandemica,
attività educativa e scolastica in presenza rivolta ai bambini con certificato di disabilità, su richiesta della famiglia; garanzia di tutti i necessari servizi correlati

K. SERVIZI GENERALI E CONTRATTI:

attività di coordinamento,
attività amministrative necessarie a non interrompere il servizio e calibrate in rapporto alle necessità contingenti,
attività per assicurare le indifferibili relazioni organizzative, contrattuali e amministrative, per garantire la non interruzione dei servizi essenziali, delle relazioni indispensabili con il personale,
attività necessarie per l'esecuzione dei contratti, i controlli e il coordinamento di tutti gli appalti di servizio vigenti e da attivare, relazioni interorganizzative con tutti i gestori e i soggetti interessati;

2. **di stabilire** che, per quanto riguarda le attività sopra indicate, che i competenti responsabili dei servizi dovranno organizzare il servizio definendo le modalità di presidio delle attività, individuando i contingenti di personale necessario per rendere le attività indifferibili in presenza, anche con criteri di rotazione del personale assegnato ove possibile, applicando, ove necessarie, le misure organizzative previste dall'articolo 263, comma 1, del D.L. 34/2020;

3. **di stabilire** che le disposizioni del presente decreto siano efficaci fino al 10 aprile 2021 salvo proroga;

4. di disporre:

- che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite, laddove possibile, con modalità telematica o telefonica e comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune;
- che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- che, nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici debbano essere comunque scaglionati,

mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, utilizzo di barriere protettive, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza;

- la riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici comunali oltre che col ricorso al lavoro agile ovvero per i casi in cui le attività, per loro natura, non possano essere oggetto di lavoro agile, attraverso strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, limitando al massimo possibile la presenza di dipendenti ed assicurando la distanza droplet di almeno due metri tra le postazioni per ogni locale delimitato (stanza, ufficio);

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Segretario comunale, a tutti i responsabili dei servizi dell'ente per la comunicazione interna al personale e per i connessi adempimenti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dalla data odierna, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico;

DISPONE

che copia del presente decreto sia trasmesso:

- S.E. Prefetto di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri locale;
- OO.SS. ed R.S.U.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente decreto chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
- In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Prot. 1368

Sede comunale, lì 15 marzo 2021

Il Sindaco
Gabrielli Claudio Vittorino

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]